



Direzione Regionale del Veneto

Ordini degli AVVOCATI
del Veneto

Camera degli Avvocati tributaristi
del Veneto

PROTOCOLLO D'INTESA – *addendum*
all'art. 4

TRA

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE del VENETO**

E

GLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DEL VENETO

E

LA CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO

PREMESSO CHE

- è nella convinzione delle parti che il miglioramento dei rapporti tra contribuente e Agenzia delle Entrate debba essere perseguito anche attraverso lo sviluppo di proficui rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli Ordini rappresentativi delle categorie professionali istituzionalmente preposte ad adempimenti tributari;
- l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, ha introdotto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell'Agenzia delle Entrate, un rimedio (istanza di reclamo/mediazione) da esperire preventivamente in via amministrativa ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso presso i competenti Organi di Giustizia Tributaria;
- è stato approvato a livello nazionale uno schema di Protocollo d'Intesa tra l'Agenzia delle Entrate ed il Consiglio Nazionale Forense ed a livello locale è avvenuta la relativa definizione e sottoscrizione tra la Direzione Regionale delle Entrate del Veneto, i locali Ordini degli Avvocati del Veneto e la Camera degli Avvocati tributaristi del Veneto;
- detti Protocolli d'Intesa all'art. 4 prevedono l'impegno *“ad effettuare, anche attraverso la costituzione di un Nucleo misto di esperti scelti in pari numero tra Iscritti e Funzionari dell'Ufficio, una costante ricognizione della giurisprudenza delle Commissioni tributarie locali, nelle cui circoscrizioni ha sede l'Ufficio, al fine della corretta e proficua trattazione delle istanze di mediazione e della realizzazione della giusta imposizione”*;
- L'articolo 4 dei Protocolli d'Intesa prevedono altresì che *“L'Ufficio e l'Ordine si impegnano a realizzare un “Osservatorio” sull'andamento della mediazione tributaria e ad organizzare incontri periodici nell'ottica di un confronto costruttivo, finalizzato anche alla soluzione di eventuali criticità evidenziate nella gestione che siano di ostacolo al conseguimento delle finalità dell'Istituto”*;

- L'art. 2 del Protocollo d'Intesa nazionale prevede che “*le parti si impegnano ad organizzare apposite iniziative divulgative per informare i propri Uffici e Ordini sulle opportunità offerte dal nuovo istituto*”;
- In data 10 ottobre 2012 la Direzione Regionale del Veneto e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Veneto hanno stipulato il Protocollo d'Intesa sulla Mediazione tributaria ed il correlato “Addendum” all'art. 4 del Protocollo in maniera da costituire il Nucleo di Valutazione della Giurisprudenza e gli Osservatori della Mediazione;
- In data 14 febbraio 2013 si è costituito il Nucleo Regionale di Valutazione della giurisprudenza composto da membri degli ODCEC del Veneto e dell'Agenzia.

CONSIDERATO

- che è comune interesse delle parti realizzare una proficua collaborazione nella gestione della mediazione tributaria, al fine di migliorare i rapporti tra i Contribuenti, rappresentati dagli iscritti all'Albo degli Avvocati del Veneto (di seguito indicati come “Ordini”) e dagli Avvocati iscritti alla Camera degli Avvocati tributaristi del Veneto, e Agenzia delle Entrate, favorendo la soluzione delle questioni già in sede amministrativa;
- che è comune auspicio delle parti che gli esiti della mediazione possano offrire rilevanti contributi al fine sia di migliorare la qualità degli atti amministrativi, sia di contribuire a sviluppare la *tax compliance*;
- che la mediazione offre agli iscritti agli “Ordini” l'opportunità di rappresentare sollecitamente, in dialogo con l'Ufficio, le ragioni dei Contribuenti e di difendersi preliminarmente in sede amministrativa;
- che la mediazione consente alle parti di affrontare le vicende tributarie secondo una logica tendente alla sistematica affermazione di soluzioni legittime e trasparenti, rimuovendo eventuali vizi dell'atto amministrativo.

Ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Nucleo misto di esperti

Con il presente articolo si forniscono indicazioni per completare la costituzione e per il funzionamento del Nucleo misto di esperti (di seguito, "Nucleo") cui è attribuito il compito di effettuare una costante ricognizione della giurisprudenza tributaria di merito, indispensabile ai fini della corretta e proficua gestione delle istanze di mediazione e della realizzazione della giusta imposizione.

1.1. Costituzione del *Nucleo*

Considerato che la ricognizione può essere proficuamente condotta sulla giurisprudenza della Commissione tributaria regionale, la Direzione regionale dell' Agenzia delle Entrate e gli Ordini, tenuto conto della specifica realtà locale del Veneto, intendono implementare il Nucleo regionale di valutazione della Giurisprudenza già costituito tra Agenzia Entrate e ODCEC, eventualmente articolato in sezioni per materia rilevante. La Direzione regionale provvederà a mettere a disposizione del *Nucleo* o sezione dello stesso la giurisprudenza suddivisa per materia così da poter individuare le questioni con riferimento alle quali vanno valutati gli orientamenti giurisprudenziali.

A seguito della stipula del presente Addendum con gli Ordini degli Avvocati del Veneto il *Nucleo* è composto da:

- Referenti dell' Agenzia delle Entrate, designati dal Direttore Regionale in misura da garantire complessivamente la parità di membri tra Agenzia, Commercialisti e Avvocati;
- Referenti degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Veneto, nominati in base all' addendum sottoscritto il 10 ottobre 2012;
- Referenti degli Ordini degli Avvocati del Veneto, designati da ciascun Ordine nella misura di uno per ciascun Ordine, che ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa sulla Mediazione, elevabile a due per Ordini con più di mille iscritti;

- In via eventuale, da due Giudici tributari, qualora designati dal Presidente della Commissione tributaria Regionale, e dal Direttore della segreteria della Commissione Tributaria Regionale, o suo delegato.

In occasione della riunione del 14 febbraio 2013 sono state fissate sinteticamente le modalità di funzionamento del *Nucleo* e di svolgimento dei lavori, costituendo le sezioni articolate per materia rilevante. Il *Nucleo* si riunisce almeno due volte all'anno al fine di esaminare i lavori delle sezioni. La partecipazione al *Nucleo* non è remunerata da alcun compenso né a carico dell'Agenzia delle Entrate, né a carico degli Ordini.

Il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate ha nominato il Coordinatore per la direzione dei lavori, la redazione dell'ordine del giorno e la convocazione degli incontri. Il segretario, scelto tra i referenti esterni all'Agenzia, è stato nominato nel corso della prima riunione del *Nucleo*.

1.2. Attività del *Nucleo*

L'art. 4 del Protocollo d'Intesa prevede che l'Agenzia e gli Ordini si impegnano ad effettuare, anche attraverso la costituzione di un *Nucleo* misto di esperti scelti in pari numero tra iscritti agli Ordini territoriali e Funzionari degli Uffici, una costante ricognizione della giurisprudenza delle Commissioni tributarie locali, nelle cui circoscrizioni hanno sede gli Uffici, al fine della corretta e proficua trattazione delle istanze di mediazione e della realizzazione della giusta imposizione.

L'attività del *Nucleo* consiste nel monitoraggio e nell'individuazione – con riferimento alle singole questioni controverse - degli orientamenti attualmente prevalenti della Commissione tributaria regionale.

In particolare il *Nucleo*:

- individua le questioni con riferimento alle quali vanno valutati gli orientamenti giurisprudenziali;

- stabilisce le modalità di monitoraggio, individuazione e sintesi degli orientamenti prevalenti;
- può svolgere la propria attività mediante la costituzione di apposite sezioni in relazione a questioni controverse (di seguito “Q.C.”) di volta in volta individuate. Ai lavori delle sezioni parteciperanno i referenti individuati in sede di riunione del Nucleo, in pari numero tra funzionari dell’Agenzia e iscritti all’Ordine;

1.3. La giurisprudenza di merito da esaminare

La giurisprudenza di merito verrà esaminata alla luce delle linee guida espresse dalla Circolare del 19 marzo 2012, n. 9/E, tenendo conto che, con riferimento alla prassi, “*vanno tendenzialmente privilegiati gli aspetti di diritto sostanziale, rispetto ai quali le questioni formali che si richiamino a norme procedurali o indicazioni di prassi amministrativa potrebbero assumere minore rilevanza*”.

Ne deriva che la giurisprudenza di merito che il *Nucleo* monitorerà sarà in particolare quella relativa a questioni di diritto sostanziale.

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del Nucleo e delle sue sezioni, le sentenze rese dalla CTR del Veneto, in cui è parte dall’anno 2011 in poi indipendentemente dall’esito, così da consentire l’individuazione della “*Questione controversa*” oggetto di valutazione da parte del *Nucleo* o sua sezione.

Sulla base della giurisprudenza di merito esaminata, il *Nucleo* potrà predisporre **rassegne giurisprudenziali** che verranno circolarizzate tra l’Agenzia delle Entrate e gli Ordini.

1.4. Strumenti di esame della giurisprudenza di merito a disposizione del Nucleo o sua sezione

L’Ufficio legale della Direzione regionale del Veneto metterà a disposizione del Nucleo:

- appositi elenchi di sentenze elaborati attraverso la funzionalità informatica della “Q.C.”;
- tutte le sentenze rese dalla CTR del Veneto collegate ad ogni “Q.C.” in forma riservata.

Il Nucleo o sua sezione potrà anche valutare sentenze non acquisibili secondo la predetta funzionalità “Q.C.”, qualora queste pervengano alla sua attenzione (tramite gli Ordini) quali “*Questioni controverse*”.

Al fine della tutela della Privacy (D. Lgs. 196/2003) ciascun componente del Nucleo si impegna a non divulgare i nominativi delle parti ed i dati sensibili, firmando apposito impegno.

Art. 2

Osservatorio sull'andamento della mediazione tributaria

L'articolo 4 del protocollo d'intesa prevede che “*Gli Uffici e gli Ordini Territoriali si impegnano a realizzare un “Osservatorio” sull'andamento della mediazione tributaria e ad organizzare incontri periodici nell'ottica di un confronto costruttivo, finalizzato anche alla soluzione di eventuali criticità evidenziate nella gestione che siano di ostacolo al conseguimento delle finalità dell'Istituto*”.

Il predetto *Osservatorio* ha l'obiettivo di favorire la gestione corretta e responsabile del procedimento di mediazione finalizzata alla riduzione del contenzioso tributario, al miglioramento dei rapporti tra Contribuenti ed Amministrazione finanziaria e allo sviluppo della *tax compliance*.

Funzione dell'*Osservatorio* è, infatti, quella di evitare il rinvio ai giudici tributari delle contestazioni che possono essere risolte in sede amministrativa, attraverso un esame condiviso dell'andamento dei risultati della gestione della mediazione.

A tal fine, l'*Osservatorio* svolge un monitoraggio sistematico di criticità, dubbi o divergenze riscontrate nella gestione del procedimento di mediazione e formula le relative proposte di soluzione.

Compito dell'*Osservatorio* sarà anche quello di promuovere l'organizzazione di incontri periodici, come meglio descritto all'art. 3.

2.1. Composizione dell'Osservatorio

L'osservatorio è composto:

- dal Direttore Regionale o suo delegato e dai Direttori Provinciali o loro delegati, più un componente designato dal Direttore Regionale (in misura da garantire complessivamente la parità di membri tra Agenzia e membri esterni);
- dai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Veneto, che hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa.
- Dagli altri Presidenti degli Ordini e associazioni che hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa sulla Mediazione tributaria.

In occasione della prima riunione vengono fissate sinteticamente le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e di svolgimento dei lavori. L'Osservatorio si riunirà almeno due volte all'anno, anche eventualmente su base Provinciale. La partecipazione all'Osservatorio non è remunerata da alcun compenso né a carico dell'Agenzia delle Entrate, né a carico degli Ordini.

Il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, o suo delegato, dirige i lavori dell'Osservatorio, provvede alla redazione dell'ordine del giorno (anche su segnalazione dei componenti l'Osservatorio e/o il Nucleo) e alla convocazione degli incontri. Il segretario, scelto tra i membri esterni o suo delegato, verrà nominato nel corso della prima riunione dell'Osservatorio.

Art. 3

Collaborazione formativa con gli Avvocati

Nel quadro della collaborazione prefigurata con il protocollo d'intesa più volte menzionato, assume particolare rilevanza l'attività di formazione. In particolare è interesse delle parti divulgare tra i funzionari dell'Agenzia e tra gli iscritti all'Ordine l'istituto della Mediazione tributaria, con incontri di sensibilizzazione degli operatori, mirante ad incidere sulla cultura dei dipendenti dell'Agenzia e dei professionisti. A tal fine saranno programmati degli incontri formativi in cui potranno essere anche illustrati i resoconti dei lavori del Nucleo misto di esperti e dell'Osservatorio sull'andamento della Mediazione tributaria.

Gli Ordini locali e la Direzione Regionale concorderanno l'organizzazione degli eventi formativi, impegnandosi a fornire i propri relatori, i locali e l'organizzazione degli eventi.

Gli Ordini locali proponenti si accolleranno gli oneri degli incontri formativi, mentre l'Agenda delle Entrate potrà eventualmente fornire i locali, i relatori ed il supporto organizzativo.

Art. 4
Vigenza dell'*addendum* al Protocollo

Il presente *addendum* al Protocollo di intesa stipulato ha la medesima vigenza del Protocollo di riferimento, così come fissata all'art. 6 del Protocollo stesso.

La Composizione degli Organismi collegiali di cui agli articoli 1 e 2 potrà essere integrata e/o modificata a seguito della stipula di ulteriori Protocolli d'Intesa con altre categorie professionali e/o associazioni rappresentative dei contribuenti, fatto salvo l'equilibrio di cui all'art. 4 del Protocollo di intesa cui il presente documento costituisce *addendum*.


Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia 23 aprile 2013.


Per l'Agenda delle Entrate

Il Direttore Regionale


Giovanni Achille Sanzò



Per l'Ordine di Bassano del Grappa

> Il Presidente
AVV. C. PESSAROLO



Per l'Ordine di Belluno


Il Presidente
AVV. UMBERTO SANTI



Per l'Ordine di Padova


Per Il Presidente
AVV. UMBERTO SANTI



Per l'Ordine di Rovigo


Il Presidente

X 
Per l'Ordine di Treviso


Il Presidente


Per l'Ordine di Venezia



Il Presidente

Per l'Ordine di Verona

X 
Il Presidente

Per l'Ordine di Vicenza


Il Presidente

Per la Camera degli Avvocati tributaristi
del Veneto

IL PRESIDENTE

Avv. Umberto Santi

